

**SCHEDA N. 20**  
**UTILIZZO, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO**

**Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento**

Tutti i manufatti contenenti amianto

**Autocertificabile**

SI

NO

**Ente/Enti titolari**

Regioni

ASL

Provincia

**Adempimenti**

Poiché il divieto d'uso di manufatti con amianto riguarda solo le nuove costruzioni il rischio di esposizione all'amianto va sempre tenuto presente nelle attività in edilizia su immobili esistenti.

Infatti, a meno che non si tratti di costruzioni recenti, è molto probabile che, negli edifici, l'amianto sia presente in manufatti di vario genere, che possiamo schematicamente suddividere in tre grandi categorie:

- rivestimenti termo-isolanti di tubazioni e caldaie;
- una numerosa categoria di altri materiali, in particolare pannelli ad alta densità (il cemento-amianto comunemente noto come "eternit") sotto forma di lastre piane o ondulate, di canne fumarie, pluviali, tubazioni, ecc.; pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili;
- materiali di rivestimento, applicati a spruzzo a cazzuola, di soffitti, volte, strutture portanti dei sottotetti pannelli di controsoffittatura, ecc.

La presenza di manufatti con amianto deve essere evidenziata prima di procedere con i lavori edili, al fine di assumere tutte le necessarie iniziative.

Nella individuazione della presenza di manufatti con amianto, in alcuni casi saranno sufficienti l'esperienza della Ditta edile (ad es.: un tetto in eternit è facilmente riconoscibile) o le informazioni assunte dal proprietario dell'immobile; in altri casi sarà necessario ricorrere all'aiuto di strutture specializzate, quali i Servizi tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari (ex U.S.L.) competente per territorio.

**Modalità e tempi**

Avendo provveduto in precedenza ad identificare i manufatti con amianto, in caso di riscontro positivo, il responsabile dei lavori potrà:

- mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione primaria necessari per ridurre al minimo il rischio collegato all'amianto. Ricordiamo che i manufatti con amianto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma solo se sono in grado di rilasciare fibre in aria. La **tossicità** dell'amianto si esplica infatti solo se si determinano le condizioni affinché possano essere respirate le sue fibre. Queste condizioni possono venire causate in edilizia da lavori svolti su manufatti con amianto o nelle loro vicinanze, operando in modo inconsapevole e non appropriato;
- definire con esattezza il costo aggiuntivo di questi accorgimenti e di quanto essi modificheranno la durata complessiva dei lavori.

Quanto sopra richiede una nuova consapevolezza e preparazione da parte delle imprese edili. Ogni Ditta dovrà quindi farsi carico di impartire **un'idonea informazione** sui rischi da amianto ai suoi lavoratori (in particolare ai responsabili di cantiere), per metterli in grado di individuare l'eventuale presenza di amianto o di suoi manufatti, e di sapere come comportarsi al riguardo.

Per ogni ulteriore aggiornamento si ricorda che le **modalità** con cui ricercare l'amianto in un edificio ed i comportamenti da adottare sono riportati nel **D.M. 6 settembre 1994**, "Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

#### *La rimozione dei manufatti con amianto*

A norma di legge (art. 34 D.Lgs. 277/91), qualora i lavori edili comprendano anche la rimozione e l'asporto di manufatti in amianto, la Ditta che li eseguirà deve predisporre per iscritto un piano dettagliato dei lavori. Copia di questo dovrà essere inviata all'organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda per i Servizi Sanitari), che dovrà pronunciarsi in merito entro **novanta giorni**.

Il piano non rappresenta un puro obbligo di carattere burocratico ma, tramite la correttezza delle procedure previste, esso costituisce la garanzia che i lavori verranno svolti in modo da evitare ogni rischio di esposizione dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente esterno.

Il piano di lavoro deve contenere almeno gli elementi riportati nella tabella della pagina seguente (**Allegato 1**).

Il piano di lavoro dovrà essere firmato dal Responsabile Legale dell'impresa esecutrice e controfirmato per presa visione dal Responsabile della Committenza.

Premesso che la titolarità dei rifiuti provenienti da demolizioni è del soggetto che effettua le suddette operazioni, e che pertanto le fasi dello smaltimento di detti rifiuti sono da considerarsi attività in conto proprio, si precisa che tali rifiuti prodotti vanno stoccati separatamente dagli altri derivanti dalle demolizioni.

I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti dal produttore del rifiuto nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. n. 22/97), dalla produzione fino al loro conferimento finale (stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento).

Per concludere, tre considerazioni importanti:

- le leggi in materia di amianto non sanciscono in alcun modo l'obbligo di asportare manufatti con amianto;
- solo in un caso vi è l'obbligo di procedere all'asporto di manufatti con amianto, cioè prima di procedere alla demolizione dell'edificio che lo contiene, al fine di differenziare nettamente i rifiuti con amianto dagli altri rifiuti;

- il mancato rispetto delle norme di legge che regolamentano i comportamenti da adottare in presenza di manufatti con amianto è pesantemente sanzionato.

#### *Relazione annuale sull'attività svolta*

La ditta che abbia eseguito nel corso dell'anno lavori comprendenti asporto di manufatti con amianto dovrà trasmettere annualmente, il 28 febbraio, alla Direzione regionale dell'Ambiente regionale ed all'Azienda Sanitaria Locale competenti per territorio una relazione su detta attività che indichi (vedi **Allegato 2**):

- i tipi e i quantitativi di amianto che sono stati oggetto dell'attività di bonifica;
- le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
- le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

#### **Oneri**

Oneri per la redazione del piano di lavoro per la rimozione dell'amianto

#### **Validità**

#### **Scadenza**

#### **Rinnovi**

#### **Sanzioni**

Il mancato rispetto delle norme di legge che regolamentano i comportamenti da adottare in presenza di manufatti con amianto è pesantemente sanzionato.

Le inadempienze, relative alla relazione annuale sull'attività svolta, sono punite con sanzioni amministrative da 5 a 10 milioni (art. 9, comma 1, legge 27/3/1992, n. 257).

#### **Norme comunitarie**

#### **Norme nazionali**

- D.Lgs. 277/91 (del 15 agosto 1991)
- Legge n. 257/92 (del 27 marzo 1992)
- DM 6 settembre 1994
- Circolare esplicativa 12 aprile 1995, n. 7

#### **Norme regionali**

#### **Regolamenti**

#### **Documentazione e testi integrati**

## Allegato 1

### PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

#### 1. Notizie di carattere generale:

- 1.1 ragione sociale Ditta esecutrice dei lavori;
- 1.2. ragione sociale Ditta committente;
- 1.3. dati identificativi del luogo ove verranno effettuati i lavori;
- 1.4. persona da contattare per eventuali chiarimenti (riportare n. telefonico);
- 1.5. durata dei lavori (in giorni lavorativi);
- 1.6. n. addetti alla lavorazione.

#### 2. Oggetto dei lavori:

- 2.1. rimozione;
- 2.2. superficie complessiva delle lastre da rimuovere.

#### 3. Tecniche lavorative:

- 3.1. modalità di rimozione delle lastre, indicando i provvedimenti che si intendono adottare per il pieno rispetto delle norme di sicurezza (D.P.R. 27/4/1955, n. 547 e D.P.R. 7/1/1956, n. 164);
- 3.2. modalità di deposito delle lastre dai piani di smontaggio al piano campagna;
- 3.3. modalità di conservazione in loco delle lastre, prima del loro avvio alla discarica.

#### 4. Misure di protezione dei lavori:

- 4.1. predisposizione di spogliatoi (pulito/sporco) dotati di doccia ad uso esclusivo degli addetti agli interventi;
- 4.2. mezzi personali di protezione quali maschere, tute monouso (sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque tutte le volte sia necessario, in caso di deterioramento), guanti ecc.;
- 4.3. dichiarazione di eventuale ricomprensione del rischio specifico dell'attività a suo tempo denunciata ai fini dell'assicurazione obbligatorio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
- 4.4. giudizio di idoneità per la specifica attività da rilasciarsi da parte di un medico competente.

#### 5. Rifiuti:

- 5.1. certificazione analitica inerente la classificazione, ai sensi del Decreto Ronchi del materiale da rimuovere;
- 5.2. tipo di discarica a cui verrà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento definitivo;
- 5.3. nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti.

#### 6. Altre indicazioni:

- 6.1. misure per la protezione di terzi;
- 6.2. descrizione di tutte le condizioni al contorno, utili a fornire all'organo di vigilanza elementi di valutazione (fornire tali informazioni consente di accelerare i tempi di valutazione e di conseguenza l'inizio dei lavori);
- 6.3. misure per la protezione dell'ambiente dalla dispersione di fibre.

## Allegato 2

### RELAZIONE ANNUALE UTILIZZO E/O SMALTIMENTO E/O BONIFICA AMIANTO

(ART. 9 LEGGE N. 257/92 Da inviare entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento)

Alla Regione .....  
Servizio .....  
Via .....  
C.A.P. .... Città .....  
Alla USL .....

OGGETTO: Relazione annuale utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica amianto (art. 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257).  
(Secondo modello unificato circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato)

Il sottoscritto (nome e cognome) .....  
nato a ..... (.....) il .....  
residente in .....  
via ..... n. .... c.a.p. .... (.....)

in qualità di titolare o legale rappresentante

della ditta .....  
con sede in .....  
via ..... n. ....  
c.a.p. .... (.....) tel. n. .... telefax n. ....  
iscrizione CCIAA n. .... con attività sita in .....  
via ..... n. ....  
c.a.p. .... (.....) tel. n. .... codice fiscale e/o partita IVA .....  
esercente l'attività di ..... codice n. ....

Presenta

La relazione sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio, articolata per ciascun anno, così come previsto nell'art. 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Luogo e data .....

Il titolare/legale rappresentante  
(timbro e firma)

Allegati: n. .... relazioni relative agli anni .....  
Allegato-scheda n. .... relazione relativa all'anno .....

A) Attività svolta (compilare una scheda per ciascuna attività) .....

B) Procedimenti applicati .....

C) Tipi e quantitativi di amianto utilizzati nei processi produttivi (secondo l'art. 23 DLgs 277/91) ovvero: tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attività di smaltimento o bonifica:

1 .....	$m^3/anno$ .....	$q/anno$ .....
2 .....	$m^3/anno$ .....	$q/anno$ .....
3 .....	$m^3/anno$ .....	$q/anno$ .....

D) Numero degli addetti all'attività A).....

E) Dati anagrafici degli addetti:

1 .....  
2 .....  
3 .....

n. ....

F) Carattere e durata della attività degli addetti:

- 1 ..... ore/anno .....
- 2 ..... ore/anno .....
- 3 ..... ore/anno .....
- n. ....

G) Esposizione: all'amianto degli addetti (1):

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- n. ....

H) Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, ecc.):

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- n. ....

I) Misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente .....

.....  
.....  
.....

(1) Per indicare il valore dell'esposizione, l'impresa deve attenersi alla normativa di attuazione degli articoli 4 e 35 DLgs 277/91, relativamente agli obblighi di registrazione degli addetti esposti all'amianto.